

IMPOSTE SUL REDDITO

Il secondo livello di deducibilità degli interessi passivi

di **Luigi Scappini**

In un [precedente intervento](#), cui rinviamo per eventuali approfondimenti, abbiamo analizzato il cosiddetto **primo livello** di **deducibilità** degli **interessi passivi** dato dall'ammontare degli interessi attivi presenti generati dall'impresa.

L'eventuale **eccedenza** non coperta può, comunque, essere **dedotta** nel limite del **30%** del **Rol** (reddito operativo lordo) **generato** dall'impresa nel medesimo esercizio.

Il Rol individuato dalla normativa fiscale **non coincide** con il saldo di redditività risultante dallo **schema** di **Conto economico** di cui all'articolo 2425 codice civile, rappresentando il risultato operativo della gestione caratteristica al lordo degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.

L' **esclusione** dei canoni di **locazione finanziaria** deriva dalla necessità di **parificare** le posizioni di coloro che acquistano i beni in proprietà con quelli che invece li acquisiscono ricorrendo al *leasing*.

A questo punto bisogna domandarsi che accade sia nell'ipotesi di **incapienza** del **Rol** sia di **eccedenza** dello **stesso**.

Nel

primo caso, ai sensi dell'articolo 96, comma 4, l'**eccedenza** di interessi passivi e oneri finanziari assimilati vengono **ripresi** a **tassazione** operando una variazione in aumento nella determinazione del reddito imponibile ai fini Ires, fermo restando la possibilità di **riportare** la **quota** **non** **dedotta** a nuovo negli **esercizi** **successivi**, andando a sommarsi all'eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi del periodo successivo per il confronto.

L'Agenzia delle entrate, con la [Circolare n.19/E/2009](#), ha precisato che il riporto in avanti degli interessi non dedotti **non** incontra **limiti** **di** **tempo**.

Convenendo con quanto affermato da Assonime con la circolare n.46 del 2009, tale **riportabilità** in avanti degli interessi passivi **non** è ammessa nell'ipotesi in cui la **mancata** **deduzione** dipenda dalla **libera** **scelta** del contribuente in presenza di un Rol capiente.

Attenzione, la **riportabilità** a nuovo degli interessi passivi non dedotti in un periodo di imposta, dal momento che determina una indeducibilità temporanea, comporta una possibile rilevazione di **imposte** **anticipate**.

Si ricorda come, per poter iscrivere le differite attive e il corrispondente credito per imposte anticipate è sempre necessario valutare la capacità prospettica di generare un Rol tale da coprire non soltanto gli interessi di competenza degli esercizi successivi ma anche quelli oggetto di riporto in avanti.

L'assenza dei presupposti richiesti per la contabilizzazione delle imposte anticipate sugli interessi non dedotti in un periodo non preclude in modo permanente l'iscrizione della fiscalità differita. Infatti, le imposte anticipate non contabilizzate in un esercizio dovranno essere iscritte nell'esercizio in cui tali presupposti si verificano. Allo stesso modo, nel caso in

cui, sussistendo i presupposti per il riconoscimento delle imposte differite attive, sia stato rilevato un credito per imposte anticipate, questo dovrà essere rettificato al venire meno della ragionevole certezza di realizzare il beneficio fiscale futuro derivante dalla deduzione degli interessi passivi riportati.

Nel caso in cui l'eccedenza di interessi risulti in capo a un soggetto partecipante al regime del **consolidato** fiscale nazionale, lo stesso potrà **cedere** l'eventuale eccedenza di interessi passivi netti indeducibili, maturata nell'esercizio o negli esercizi precedenti purché in vigore di opzione per la tassazione di gruppo.

Nel caso di **eccedenza di Rol**, il comma 1 prevede che la quota non utilizzata a copertura degli interessi passivi è **riportabile** nei successivi periodi d'imposta.

Anche in questo caso, la **riportabilità non** incontra **limiti temporali**, in quanto se anche nell'esercizio successivo il Rol è totalmente o parzialmente inutilizzato per mancanza di eccedenza di interessi passivi, la differenza potrà essere nuovamente riportata nel periodo successivo.

Attenzione, come confermato dall'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 19/E/2009, il **riporto** è vero che non incontra limiti temporali, tuttavia, l'eccedenza dovrà trovare **utilizzo** nel **primo esercizio** in cui se ne verificano i **presupposti**.

Il **mancato utilizzo** in presenza di **eccedenze** di interessi passivi comporta l'**impossibilità** di **riporto** e utilizzo negli esercizi successivi per un importo pari all'ammontare degli interessi passivi indeducibili maturati nel periodo e per i quali tale eccedenza non è stata utilizzata.

Sintetizzando, è ammesso il riporto di Rol quando:

1. non esiste un'eccedenza di interessi passivi (di competenza e/o riportata da esercizi precedenti);

2. esiste un'eccedenza di interessi passivi (di competenza e/o riportata) ma è di valore inferiore al Rol complessivamente disponibile per la compensazione.